



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
[email:info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)



Ufficio Demanio Marittimo

ORDINANZA BALNEARE N° 2/ 2024

(n. 149 / 2024 Registro Generale Ordinanze del 05 giugno 2024)

Ordinanza per la disciplina dell'accesso dei cani in spiaggia con possibilità di balneazione

Il Dirigente

VISTA la L. R. 31 maggio 2002 n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 468/2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. R. 31 maggio 2002 n. 9".

VISTA l'Ordinanza balneare n° 1/2019 e ss.mm.ii. della Regione Emilia Romagna.

VISTA l'Ordinanza balneare n. 1/2024 del Comune di Cattolica.

CONSIDERATO che, da parte di operatori balneari, turisti e fruitori di spiaggia, pervengono richieste intese ad ottenere la possibilità, durante la stagione estiva, di maggiore fruizione dell'arenile per i cani e degli specchi acquei per la loro balneazione.

RITENUTO che, le richieste avanzate dagli operatori balneari, turisti e fruitori di spiaggia, perseguendo lo scopo di ampliare, innovare e migliorare l'offerta turistico ricreativa, rientrano nella previsione normativa di cui all'art. 1, comma 9 della vigente Ordinanza balneare regionale e meritino dunque accoglimento nel rispetto, in ogni modo, delle disposizioni appositamente impartite dalla competente Ausl e dalla Regione Emilia Romagna.

VISTE le note recanti prescrizioni impartite dalla Ausl della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica e dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, relative all'accesso dei cani in spiaggia e negli specchi acquei.

VISTA la propria precedente Ordinanza balneare n. 2/2019.

RITENUTO opportuno disciplinare l'accesso dei cani in spiaggia con possibilità di balneazione.

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione, nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori.

SENTITE le associazioni di categoria.

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia.

ORDINA

ART 1 ACCESSO DEI CANI CON POSSIBILITÀ DI BALNEAZIONE PRESSO GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Durante la stagione balneare estiva, compresa, ai fini della presente Ordinanza, tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e il 2 novembre di ogni anno, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. j) dell'Ordinanza balneare n. 1/2019 e ss.mm.ii. della Regione Emilia Romagna, il titolare e/o gestore dello stabilimento balneare che intenda attrezzare parte dello stabilimento balneare per l'accoglienza dei cani con possibilità di balneazione dovrà osservare e far rispettare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:
 - segnalare le zone/aree dove è consentito l'accesso dei cani con apposita cartellonistica, la quale dovrà riportare l'orario di utilizzo e le relative prescrizioni d'uso;
 - l'area di mare destinata alla balneazione dei cani animali dovrà essere opportunamente individuata nello specchio acqueo antistante l'area di spiaggia attrezzata per la loro accoglienza;

- il bagno dei cani in mare potrà avvenire esclusivamente dall'alba alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 al tramonto;
- i proprietari/detentori dei cani dovranno raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione transitando esclusivamente nell'area attrezzata per la loro accoglienza, tenendo l'animale al guinzaglio;
- all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere nuovamente assicurato al suo guinzaglio, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
- provvedere ad una adeguata pulizia dell'area e pulizia/disinfezione delle attrezzature utilizzate dagli animali (ciotole, lettini... ecc) prima del loro riutilizzo;
- garantire l'osservanza da parte dei proprietari/detentori delle indicazioni per la corretta accoglienza dei cani in spiaggia;
- la permanenza in acqua degli animali non può prescindere dalla presenza dei loro proprietari/detentori per la relativa sorveglianza e non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare;
- i proprietari/detentori degli animali dovranno altresì rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi riponendola in appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti installati nell'area;
- i concessionari degli stabilimenti sono tenuti a mantenere i contenitori utilizzati per lo smaltimento delle deiezioni in adeguate condizioni igieniche e ad effettuare periodici e frequenti interventi di pulizia del sedime dell'arenile;
- i concessionari degli stabilimenti balneari sono altresì tenuti a fornire ai proprietari/detentori, in caso ne siano sprovvisti, idoneo materiale per la raccolta e smaltimento delle deiezioni;
- è in ogni caso vietata la sosta e la passeggiata dei cani sulla battigia, area usufruita in particolare dai bambini e dai cittadini che passeggiano lungo la riva del mare.

ART 2 ACCESSO DEI CANI PRESSO LA SPIAGGIA ANTISTANTE IL PARCO LE NAVI PER LA SOLA BALNEAZIONE

1. Durante la stagione balneare estiva, compresa, ai fini della presente Ordinanza, tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e il 2 novembre di ogni anno, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. j) dell'Ordinanza balneare n. 1/2019 e ss.mm.ii. della Regione Emilia Romagna, nella spiaggia antistante il Parco Le Navi, in concessione al Comune di Cattolica e per la maggior parte destinata alla libera fruizione, l'accesso dei cani al seguito dell'utenza balneare è consentito esclusivamente per la balneazione nell'antistante specchio acqueo, con divieto di permanenza sull'arenile, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e/o condizioni:
 - la zona per raggiungere lo specchio acqueo di balneazione con i cani dovrà essere appositamente segnalata e dotata di accesso indipendente con l'indicazione contestuale dell'orario e delle regole di utilizzo;
 - lo specchio acqueo destinato alla balneazione degli animali dovrà essere esclusivamente quello antistante la porzione di spiaggia antistante il Parco Le Navi in concessione al Comune di Cattolica, senza coinvolgere gli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari confinanti;
 - il bagno dei cani in mare potrà avvenire esclusivamente dall'alba alle ore 7:00 e dalle ore 19:00 al tramonto;
 - i proprietari/detentori dei cani dovranno raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione tenendo l'animale al guinzaglio;
 - all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere nuovamente assicurato al suo guinzaglio, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare;
 - la permanenza in acqua degli animali non può prescindere dalla presenza dei loro proprietari/detentori per la relativa sorveglianza e non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare;
 - i proprietari/detentori degli animali dovranno altresì rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi riponendola in appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti installati nell'area;
 - è in ogni caso vietata la sosta e la passeggiata dei cani sulla battigia, area usufruita in particolare dai bambini e dai cittadini che passeggiano lungo la riva del mare.

ART 3 DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Ordinanza balneare n. 2/2019 è abrogata.

2. I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte.
3. La presente Ordinanza ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Cattolica fino a diversa disposizione.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Cattolica, 05 giugno 2024

Il Dirigente

CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A.